

**RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
DELL'ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE E PROVVEDIMENTO
MONOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 56 CPA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SICILIANA**

In esecuzione dell'ordinanza n. 4797 pubblicata il 28 giugno 2023

del Presidente del TAR, LAZIO – ROMA Sez. III Quater

nel ricorso iscritto al n. 3008/2023 R.G.

della **BUHLMANN ITALIA s.r.l.**, in persona del legale rappresentante in carica, Dr. Roland Peter Buhlmann, con sede in Milano, alla via Iginio Ugo Tarchetti, n. 1 (C.F. 06702140960), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tempesta (C.F. TMPGPP64A22B619O) e con lui elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30 presso il dott. Alfredo Placidi (PEC: avvtempesta@legalmail.it – Fax: 0883.331229),

* * *

La società istante ha adito l'ecc.mo TAR del Lazio, Roma, Sez. III Quater, con ricorso tempestivamente notificato e iscritto a ruolo al n. 3008/2023 R.G., avente ad oggetto l'annullamento del decreto dell'Assessore della Salute, Dipartimento pianificazione strategica, della Regione Siciliana del 13.12.2022, n. 1247, ad oggetto: *“Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”* e relativi allegati (All. A, B, C e D *“Elenco delle aziende fornitrici e i relativi importi di ripiano rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2, comma 2, d.m. 6.10.2022”*), nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

-Considerate le peculiarità del caso di specie, che vede coinvolte tutte le società produttrici/distributrici di dispositivi medici che operano nel territorio italiano, la società istante ha presentato istanza all'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e del relativo provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a.

- Il Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, con ordinanza n. 4797 pubblicata il 28 giugno 2023, che in copia conforme si produce unitamente alla presente istanza e a cui si rinvia, ha autorizzato la ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., a *“tutte le strutture del SSN/SSR diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento, nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*, mediante

pubblicazione sui siti *web* del Ministero della salute e della Regione Siciliana;

- La società istante ha adempiuto al suddetto adempimento con atto inviato a mezzo PEC alla Regione Siciliana, in persona del Presidente in carica, il 4.7.2023, depositando in giudizio i suddetti atti il 13.7.2023;
- Il Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III *Quater*, con l'ordinanza n. 4797 del 28.6.2023, ha, altresì, precisato: *“Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”*;
- E' interesse della società istante proporre istanza di sospensione degli atti impugnati, con contestuale richiesta di provvedimento monocratico ai sensi dell'art. 56 CPA, provvedendo alla sua notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale delle Amministrazioni intime, in osservanza di quanto disposto nella predetta ordinanza presidenziale n. 4797/2023.
- Tutto ciò premesso, la società istante, in persona del legale rappresentante in carica,

INVITA

la **REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata ai fini del domicilio digitale presso ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it e segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it estratti dai Registri PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nell'ordinanza del Presidente dal TAR Lazio, Roma, Sez. III *Quater*, del 28.6.2023, n. 4797, con le modalità ivi indicate.

In particolare, in ottemperanza alla predetta ordinanza presidenziale, codesta Regione Siciliana dovrà provvedere:

- **alla pubblicazione di un AVVISO sul sito web istituzionale**, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, Roma, Sezione III Quater, ricorso iscritto al R.G. n. 3008/2023;

2 – il nome di parte ricorrente:

BUHLMANN ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica;

l'indicazione delle Amministrazioni intime:

REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente in carica,
ASSESSORE DELLA SALUTE, DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA REGIONE SICILIANA,
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante in carica,
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, in persona del legale rappresentante in carica,

3 - il testo integrale dell'istanza cautelare di sospensione e provvedimento monocratico ai sensi dell'art. 56 CPA;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalla Regione Siciliana, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento, nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5- l'indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami dell'istanza di sospensione cautelare:

Ordinanza del Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, del 28.6.2023, n. 4797.

La Regione Siciliana ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale:

- l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati e provvedimento monocratico ai sensi dell'art. 56 CPA,

- l'ordinanza del Presidente del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater del 28.6.2023, n. 4797,

in calce ai quali deve essere inserito **l'avviso** che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza.

La Regione Siciliana:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito *web*, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito *web*, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";
- dovrà, inoltre, curare che *sull'home page* del suo sito *web* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'istanza cautelare e provvedimento monocratico ai sensi dell'art. 56 CPA e l'ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater del 28.6.2023, n. 4797, con l'integrazione dell'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La società istante si dichiara disponibile a versare alla Regione Siciliana, secondo le modalità che saranno comunicate, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito *web* istituzionale.

Fermo restando che le Amministrazioni intimare sono a conoscenza di tutti i documenti e atti processuali, **si notificano e si trasmettono**, unitamente alla presente istanza e in ottemperanza alla citata ordinanza presidenziale, i seguenti atti:

- 1) Istanza cautelare di sospensione e provvedimento monocratico ai sensi dell'art. 56 CPA (all.n.1);
- 2) Copia conforme dell'ordinanza del Presidente del TAR Lazio, Roma, sez. III *Quater* del 28.6.2023, n. 4797 (all.n.2).

Milano, 28 luglio 2023

avv. Giuseppe Tempesta